

Contratto ad uso foresteria

Il contratto ad uso foresteria può essere stipulato al verificarsi di 1 condizione: il conduttore deve essere una società di capitali intenzionata a destinare l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti (dirigenti, funzionari, operai, ecc.).

Questo contratto (la cui legittimità era stata messa in dubbio con l'entrata in vigore della legge 431/98 e poi confermata dall'articolo 145 della legge 388/2000 - Finanziaria 2001) fa parte dei contratti detti "completamente liberi", perché esclusi dalla disciplina delle leggi ordinarie e soggetti esclusivamente alle disposizioni del codice civile (art. 1571 e segg.). Non esistono vincoli particolari da rispettare nel definire le condizioni contrattuali (durata, rinnovo, canone, aggiornamento del canone, ecc.), che possono essere stabilite liberamente dalle parti in sede di stipula del contratto.